

N<sup>o</sup>)

# VITTORIO EMANUELE III.

## Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.

Il Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina è incaricato di presentare alla Camera dei Deputati il seguente progetto di Legge e di sostenere la discussione.

Art. 1<sup>o</sup>

La Consulta Sanitaria Marittima di Cagliari continuerà ad operare autorizzata in casi d'urgenza a dare nella sua giurisdizione quei provvedimenti che giudicherà necessari a tutela della pubblica salute informandone perio tosto il Consiglio Generale sedente in Genova, il quale avrà facoltà di confermare oppure modificare ed anche rivocare le misure da essa prescritte.

Art. 2<sup>o</sup>

È derogato al Regio Editto del 22. Aprile 1848. in ciò che è contrario alla presente Legge.

Dato a Torino il 18. Gennaio 1860.



# Progetto di Rapporto alla Camera dei Deputati.

Signore.

Nella passata legislatura ed anche nell'attuale la Camera di Deputati ebbe più volte ad occuparsi degli energici provvedimenti presi dalla Città del Capo settentrionale della Sardegna contro le rigorose precauzioni ultimamente prese dalla Consulta Sanitaria marittima di Cagliari onde preservare quella Isola dall'invasione del Cholera manifestatosi in alcuni punti del continente Reggiano.

Qualche contumacità si fece negli ultimi giorni dello scorso Dicembre nella Consulta stessa abolita per le derazioni dei nostri Porti, ma intesi pochi giorni dopo i casi di tal morbo accaduti nella Città della Alessandria vennero tosto ripristinati.

Se il Governo in considerazione della situazione tutta, particolare della Sardegna non avea stimato dover prendere una diretta iniziativa in questa materia quando poterossi giustamente temere che il Cholera Asiatico fosse per prendere nel paese quello sviluppo che obbligatoriamente a far morire altre cittadi, non credendosi colti a tempo che ricevano al-

commercio dalle popolazioni larde da una misura non giustificata da una necessità reale, ma impostata piuttosto da un pregiudizio populare, giacché è noto essere stati ben pochi i casi verificatisi in Alessandria e non esservene più accaduti da quindici giorni.

Il Ministero commetteva quindi al Consiglio Gen<sup>e</sup> di Sanità marittima di Genova di evitare la Consulta di Cagliari ad assunz' altro libera pratica alle procedure dei Regi Stati.

Tedotta dalle esposte circostanze secondo appuramente il ricevuto invito, ma converrite con me, o Signori, che in un affare di tanta importanza bisognerebbe che il Consiglio Gen<sup>e</sup> di Sanità come Magistrato Superiore alle Consulte ed alle Giunte Sanitarie del Regno, dovesse avere dalla Legge il diritto d'imporre in ogni caso la sua volontà alle singole Magistrature subalterne onde conseguente in tutto lo Stato uniformità di misure Sanitarie, seppò che il Governo ebbe al certo in mira allorquando col Regio-Editto del 22 Aprile 1848 facendo cedere l'indipendenza di cui godevano i Magistrati di Sanità di Nizza e di Cagliari la convertiva in semplici Consulte sotto la direzione del Generale Consiglio.

Questa facoltà sarebbe però dubbia - su rispetto alla Consulta di Cagliari -

se si considera il disposto dell'Art. 14. del  
citato Editto il quale consta nei seguenti  
termini;

« Attesa la specialità dell'isolamento in  
cui trovasi la Consulta di Cagliari, potrà,  
nei casi di emergenza, dare nella sua giur-  
isidizione quei provvedimenti definitivi  
che stinerà a tutela della pubblica  
Salute con riserva di riferirne presso al  
Consiglio Generale. »

E quindi evidente che il disposto di  
quest'articolo letteralmente interpretato,  
ristabilisce di fatto nella Consulta di  
Cagliari quell'indipendenza che si è  
voluto ritoglierle come apparisce dagli  
Art. 1. e 2. dello stesso Editto, e l'obbligo  
dall'Art. 14. impostole di riferire al  
Consiglio Pen<sup>t</sup> le provvidenze adottate,  
si ridurrebbe ad una semplice informa-  
tiva. — Dal che ne risulta oltre all'in-  
conveniente di cui si ragiona quello che  
in Sardegna le derivazioni di Francia si  
sono tuttavia appoggiata ad una oper-  
azione di sei giorni; quando esse sono  
ricevute in libera pratica in tutti gli altri  
Porti Esteri del Mediterraneo.

Per evitare impietantando una tale amo-  
malia il Ministero ravviserebbe necessa-  
rio una legge colla quale venisse dichia-  
rato che la Consulta di Cagliari continua-  
rà bensì ad essere autorizzata a prendere  
sul campo quelle misure che crederà del-

corso a tutela della pubblica salute; coll' obbligo però di tosto ragguagliarne il Consiglio Generale, il quale avrà autorità non solo di confermarle se le crede necessarie, ma anche di modificarle o di ordinarne la revoca riconoscendole intempestive o non giustificate dalle circostanze.

Con questa disposizione si ottienebbe la voluta centralizzazione d'autorità per le discipline sanitarie di mare, maggiore allo Commercio che il Re<sup>2</sup> Governo avrebbe (come inforza delle vigenti leggi sulla materia era sin qui prescritto) ad essere privo d'autorità propria infatto di quarantine, limitandosi l'azione del Ministero di Marina ad una semplice direzione; il che mi limito ad accennare non credendo questa circostanza opportuna per esaminare se nell'interesse del Commercio convenga accostarsi con qualche modifica al sistema di altri paesi presto i quali la sospensione della pratica ed il periodo delle quarantine sono fissate dal potere esecutivo.

Il progetto di Legge che ho l'onore di suggerire alla Camera è del tenore seguente:

#### Art. 1<sup>o</sup>

La Consulta Sanitaria Marittima di Cagliari continuerà ad essere autorizzata nei casi d'urgenza a dare nella sua giurisdizione quei provvedimenti che

giudicherà necessari a tutela della pubblica  
Salute informandone però tosto il Consiglio  
Generale sedente in Genova, il quale avrà  
gratuità di confermare oppure modificare  
ed anche rivocare le misure da già prescritte.

Art. 2°

È derogato al Regio Editto del 22. aprile 1848. in ciò che è contrario alla  
presente legge.

Prop<sup>a</sup> 33  
N° 29.

Progetto di legge  
presentato dal Ministro di Guerra  
e Marina.  
nella Camera del 18 Gennaio 1890.

---

Consulta sanitaria marittima di Cagliari

Relazione alla Camera dei Deputati.

Signori

Il Senato del Regno al quale veniva presentato il progetto di Legge relativo alla Consulta sanitaria di Cagliari da voi adottato in seduta del 1. febbraio presso avendo introdotto nella sua adunanza dello 11. corrente nisce un emendamento essenziale all'articolo primo, vergo adempiere all'obbligo che mi corre di riconoscere rassegnarlo al Vostro esame ed alle deliberazioni Vostre.

Con questo emendamento, da me accettato prima della votazione, la facoltà di modificare o revocare si provvedimenti nei casi d'urgenza mesi dalla Consulta Cagliari, tanta dal primo progetto attribuita al Consiglio Generale Sanitario Marittimo di Genova, viene concessa al Ministero di Guerra e Marina, nell'intendimento di dare maggior forza ed autorità al Governo in questa importante parte di pubblico servizio.

Questa Legge costerebbe ora i termini seguenti:

Art. 1<sup>o</sup>.

La Consulta marittima sanitaria di Cagliari, composta per quanto si potrà di persone appartenenti alle diverse parti dell'Isola, continuerà ad essere autorizzata, nei casi d'urgenza stabiliti dai vegliardi regolamenti, a dare nella sua giurisdizione quei provvedimenti che giudicherà necessari a tutela della pubblica salute;

informandone tosto la Segreteria di Stato di Guerra e  
Marina da cui dipende a termine dell'anno 2<sup>o</sup> del Reya  
Editto del 22. Aprile 1818, affinché il R<sup>o</sup> Governo possa  
modificarli o rivocarli secondo che sarà giudicato conve-  
niente. "

Art. 2<sup>o</sup>

"È derogato al Regio Editto del ventidue Aprile mille-  
ottocento quarantotto in ciò che è contrario alla presente -  
Legge .."

Non resso dover entrare in ulteriori spiegazioni per  
convincervi, Signori, della necessità e dell'opportunità  
di questa Legge già da Voi riconosciuta. - Dico solo che  
potete essere persuasi che il Potere esecutivo prima di valer-  
si della facoltà accordatagli da questa Legge in una  
materia così delicata, si farà carico d'illuminare in  
ogni miglior modo la sua coscienza onde conciliare in  
ogni tempo ed in ogni circostanza le esigenze della Salu-  
te pubblica in Sardegna con quelle del Commercio e  
della navigazione ..

# SENATO DEL REGNO

SENATO DEL REGNO

Sessione 1850

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 11 Marzo 1850

### Oggetto

Consulta marittima Sanitaria di Cagliari

Art<sup>o</sup> 1<sup>mo</sup>

La Consulta marittima Sanitaria di Cagliari, composta per quanto si potrà di persone appartenenti alle diverse parti dell'Isola, continuerà ad essere autorizzata, nei casi d'urgenza, stabiliti dai veglianti regolamenti, a dare nella sua giurisdizione quei provvedimenti che giudicherà necessari a tutela della pubblica salute, informandone, sotto la Segreteria di Stato di Guerra e Marina, da cui dipende, a termine dell'art<sup>o</sup> 2<sup>do</sup> del V<sup>o</sup> Editto dello 22 Aprile 1848, affinché il reale Governo possa modificare o rivocarli secondo che sarà giudicato conveniente.

Art<sup>o</sup> 2<sup>do</sup>

È derogato al Reale Editto del ventidue Aprile mille ottocento quarantotto in ciò che è contrario alla presente legge.

Corino il 12 Marzo 1850

Il V<sup>o</sup> Presidente del Senato del Regno

C. Alfieri

Prop-<sup>a</sup>38  
N° 29-B

Progetto di legge  
modificato dal Senato del Regno  
congiunto al

Progetto di legge  
modificato dal Senato del Regno  
e nuovamente presentato alla Camera  
di Segni del Ministro di Giustizia e Minoranza  
nella sessione del 13 Mayo 1890

---

Consulta sanitaria marittima di Cagliari